



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

per

Posizione n. 333/H/K2

Roma, 26 MAG. 2011

AI SIGG.	PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG.	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG.	PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA - SERV. PREFET. VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI SIGG.	QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"	<u>SEDE</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	CAPO DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO - UFFICIO PER I SERVIZI TECNICO-GESTIONALI	<u>SEDE</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

AL SIG.	DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI AEREI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI MARITTIMI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI MARITTIMI ED AEREI	<u>LORO SEDI</u>

OGGETTO: Controllo sui provvedimenti pensionistici - Delibere della Corte dei Conti n. SCCLEG/1/2011 e n. SCCLE/2/2011.

Circolare n. 16 del 6 maggio 2011 emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale di Finanza di concerto con l'INPDAP, Direzione Centrale di Previdenza.

Con circolare pari numero del 4 marzo 2011, sono state trasmesse le delibere con le quali la Corte dei Conti, Sezione Centrale di Controllo di Legittimità sugli Atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, ha deliberato che, a decorrere dalla data del subentro dell'INPDAP nella gestione dei trattamenti pensionistici e previdenziali dei dipendenti dello Stato, i provvedimenti di pensione, non debbono essere più sottoposti al controllo successivo di legittimità.

Le nuove disposizioni così introdotte, hanno posto ulteriori problematiche riguardo la definizione delle competenze finora riconosciute ad Organi che erano direttamente coinvolti nelle procedure di controllo e pagamento dei provvedimenti pensionistici che non sono più soggetti al riscontro successivo di legittimità effettuato dalla Corte dei Conti.

La necessaria opera di coordinamento è stata effettuata, con circolare n. 16 del 6 maggio 2011, pubblicata il 20 maggio u.s., con la quale il Ministero dell'Economia e



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza di concerto con l'INPDAP, Direzione Centrale di Previdenza, hanno fornito, a seguito degli approfondimenti svolti sulle procedure definite in tal senso, le modalità operative cui devono attenersi gli Uffici Centrali del Bilancio, le Ragionerie Territoriali dello Stato e le stesse Amministrazioni Statali in ordine agli adempimenti da adottare a seguito di quanto deliberato dalla Corte dei Conti.

Pertanto, considerata la rilevanza delle disposizioni ivi impartite si trasmette copia della suddetta circolare per una compiuta valutazione dei riflessi sui procedimenti inerenti i trattamenti pensionistici che hanno subito, a seguito di quanto disposto dalla Corte dei Conti, sostanziali modifiche in ordine al prescritto sistema dei controlli.

In particolare si ritiene opportuno precisare, in sintesi, quanto segue:

- I provvedimenti di pensione, di una tantum di costituzione della posizione assicurativa elaborati dalle Amministrazioni Statali e, pertanto, relativi a personale cessato anteriormente alla data del subentro dell'INPDAP, **non sono più assoggettati al controllo preventivo di legalità degli Uffici Centrali del Bilancio e delle Ragionerie Territoriali dello Stato. Pertanto, i provvedimenti suddetti dovranno essere trasmessi direttamente dalle Amministrazioni alle sedi INPDAP competenti per territorio, per il pagamento e la notifica agli interessati.**
Rimangono esclusi da questa previsione tutti i provvedimenti per i quali non vi sia stato alcun subentro dell'INPDAP ed i cui oneri rimangono a carico del bilancio dello Stato. Per dette fattispecie resta ferma la competenza all'emissione dei provvedimenti da parte delle Amministrazioni Statali e al controllo da parte delle Ragionerie Territoriali dello Stato. Tali sono, ad esempio, i provvedimenti relativi al personale che transita in posizione di ausiliaria.
- Ugualmente i decreti di riscatto, di ricongiunzione dei servizi emessi dalle Amministrazioni e, relativi quindi alle richieste presentate prima della data del "subentro" non saranno più soggetti al visto di controllo da parte delle Ragionerie Territoriali dello Stato.
- I provvedimenti giacenti presso le Sezioni Regionali del Controllo della Corte dei Conti saranno restituiti alle Amministrazioni che dovranno provvedere a trasmettere, alle sedi Inpdap competenti per territorio, esclusivamente l'elenco dei decreti restituiti. L'Istituto di Previdenza avrà



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

cura di notificare agli interessati i provvedimenti di pensione divenuti definitivi in quanto non più soggetti a registrazione.

Per una compiuta analisi delle problematiche descritte si rimanda alla lettura della circolare n. 16 della Ragioneria Generale dello Stato e dell'INPDAP, evidenziando, in questa fase, l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa al fine di semplificare ed ottimizzare le procedure finora delineate coordinando le proprie attività con le Ragionerie Territoriali dello Stato.

IL DIRETTORE CENTRALE
Fiorilli



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICI XIII- XIV - XV



6 MAG. 2011

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
DIREZIONE CENTRALE PREVIDENZA

Prot. Nr. 0060112

Allegati: 1

Alle Amministrazioni centrali dello Stato;
Agli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri;
Alle Ragionerie territoriali dello Stato;
All' Ufficio centrale di ragioneria presso i Monopoli di Stato;
Alle Direzioni centrali, regionali, provinciali e territoriali dell'INPDAP

LORO SEDI

OGGETTO: Controllo sui provvedimenti pensionistici -- Delibere della Corte dei conti n. SCCLEG/1/2011 e n. SCCLEG/2/2011/PENS.

L'articolo 2 - commi 1 e 3 - della legge 8 agosto 1995, n. 335, nell'istituire presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, ha previsto, nelle more della definizione dell'assetto organizzativo dell'Ente medesimo, una fase transitoria durante la quale le amministrazioni centrali e periferiche hanno continuato, in regime convenzionale, ad espletare le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali, i cui pagamenti sono imputati direttamente a carico del bilancio dell'INPDAP.

L'INPDAP è progressivamente subentrato nelle competenze pensionistiche delle predette amministrazioni nei tempi e con le modalità indicate nell'allegato A) della presente circolare, fermo restando il mantenimento della competenza delle amministrazioni statali per la definizione di tutti i provvedimenti pensionistici riferiti al personale cessato anteriormente alla data di subentro dell'Istituto, nonché delle domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, costituzione

della posizione assicurativa, computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate anteriormente alla predetta data.

Con particolare riferimento al personale delle Forze Armate e della Guardia di Finanza, deve, altresì, evidenziarsi che resta di competenza dell'amministrazione di appartenenza anche la liquidazione dei trattamenti previsti per il personale che transita in posizione di ausiliaria.

Il suddetto cambiamento di competenze ha avuto una prima importante ripercussione sotto il profilo del controllo. Infatti, con le deliberazioni n. SCCLEG/1/2011/PENS e n. SCCLEG/2/2011/PENS del 18.01.2011, la Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato – Adunanza generale, nello stabilire che i provvedimenti pensionistici non devono più essere sottoposti al proprio controllo successivo, essendo definitivamente trascorso il regime transitorio previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, ha, altresì, affermato i principi secondo cui, da un lato, il controllo va effettuato secondo le regole vigenti al tempo in cui lo stesso viene effettuato e, dall'altro, che non rileva il momento in cui l'atto sottoposto a controllo è stato emanato dalle Amministrazioni.

Ne consegue che per le tipologie di personale precisate nell'allegato A, a decorrere dalle date di cessazione del periodo transitorio, i relativi provvedimenti di pensione definitiva non devono essere più sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti, non assumendo alcun rilievo né il soggetto che ha adottato l'atto, né la data di adozione, né la data di collocamento a riposo del personale interessato (delibera Corte dei Conti n. SCCLEG/1/2011/PENS del 18.01.2011).

Nella descritta nuova situazione giuridica, è evidente che i provvedimenti di pensione adottati dalle amministrazioni –che prima venivano inviati agli Uffici centrale del bilancio (UCB) ed alle Ragionerie Territoriali dello Stato (RTS) per il successivo inoltro alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312- non debbono più pervenire ai suddetti uffici di controllo. Di conseguenza le amministrazioni competenti trasmetteranno i provvedimenti pensionistici direttamente alla competente sede INPDAP per la successiva messa in pagamento e la relativa notifica agli interessati.

Una seconda, del pari rilevante conseguenza delle citate deliberazioni della Corte dei conti, è la restituzione di tutti i provvedimenti giacenti presso la Corte dei conti, senza l'apposizione dei rituali "Visto e registrazione". Tali provvedimenti, unitamente alla relativa documentazione, dovranno essere restituiti all'amministrazione adottante, la quale provvederà a trasmettere alla sede dell'INPDAP competente per territorio esclusivamente l'elenco dei provvedimenti restituiti dalla

Corte dei conti senza “visto e registrazione” al fine di consentire alla sede INPDAP di notificare al pensionato il provvedimento di pensione, già in possesso dell'Istituto, da considerarsi ormai definitivo in quanto non più soggetto a registrazione della Corte dei conti.

Una doverosa menzione va fatta anche per quei provvedimenti pensionistici che saranno restituiti dalla Corte dei conti con osservazioni.

Anche in questo caso non può che affermarsi la diretta competenza delle amministrazioni ad adeguarsi ad eventuali rilievi di legittimità formulati dalla Corte dei conti, modificando il provvedimento pensionistico, ed alla loro diretta trasmissione alla competente sede INPDAP per la relativa applicazione e la notifica all'interessato.

Premesso quanto sopra in materia di controllo successivo, appare opportuno evidenziare anche i risvolti che le delibere della Corte dei conti in argomento hanno in tema di controllo preventivo.

A questi fini giova ribadire che, dal punto di vista dell'amministrazione attiva, il venir meno del regime transitorio deve essere inteso con esclusivo riferimento alle cessazioni dal servizio intervenute successivamente alle date di conclusione del regime convenzionale, a decorrere dalle quali si realizza il definitivo subentro dell'INPDAP alle amministrazioni, come riportato in allegato A. In capo alle singole amministrazioni rimane, inoltre, la competenza alla definizione delle istanze presentate dal proprio personale precedentemente alle date di definitivo subentro.

In entrambi i casi, poiché l'onere finanziario derivante dai trattamenti pensionistici grava sul bilancio dell'INPDAP e non sui capitoli di spesa delle singole amministrazioni dello Stato, deve ritenersi escluso anche il controllo preventivo degli UCB e delle RTS, essendo il tutto demandato allo specifico ordinamento autonomo dell'INPDAP.

In sintesi, alla luce delle considerazioni sopra sviluppate, è da ritenere che a decorrere dalle date di subentro dell'INPDAP, così come specificate nell'allegato A, gli atti di liquidazione pensionistica, sia gestiti direttamente dall'INPDAP, sia ancora elaborati per convenzione dalle amministrazioni statali, non debbano più essere assoggettati al controllo preventivo di legalità di UCB e RTS. Non fanno eccezione i provvedimenti di pensione del personale collocato direttamente nella riserva o nel congedo assoluto, né quelli relativi alle pensioni privilegiate ordinarie (PPOO) né i provvedimenti una tantum di costituzione della posizione assicurativa e similari, anch'essi gestiti dall'INPDAP.

E' importante sottolineare che, in ossequio ai sopra enunciati principi della Corte dei conti, anche i provvedimenti pensionistici del personale deceduto anteriormente alle date di subentro di cui

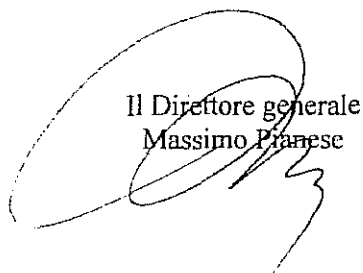
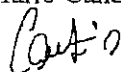
all'allegato A, non saranno più assoggettati al controllo di ragioneria, dovendosi per essi escludere ogni tipo di distinzione riferita alla decorrenza del trattamento pensionistico.

Ovviamente devono intendersi fuori dal campo di applicazione della presente circolare tutti i provvedimenti per i quali non vi sia stato alcun subentro dell'INPDAP ed i cui oneri rimangono a carico del bilancio dello Stato. Sotto quest'ultimo profilo ed a titolo meramente esemplificativo, si precisa che rimangono nella competenza attiva delle singole amministrazioni ed in quella di controllo degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie territoriali i provvedimenti relativi al personale che transita in posizione di ausiliaria ed alle pensioni tabellari militari. Nulla deve intendersi innovato, infine, anche per i provvedimenti in materia di pensioni di guerra, per i provvedimenti pensionistici dell'Ordine Militare d'Italia (OMI), per gli assegni vitalizi per le vittime di terrorismo, criminalità organizzata e del dovere ed in generale per tutti i provvedimenti di tipo risarcitorio o indennitario.

Un particolare riferimento deve essere fatto, da ultimo, ai provvedimenti di riscatto e ricongiunzione a fini pensionistici per i quali veniva esercitato il controllo preventivo di legalità da parte degli uffici facenti parte del sistema delle ragionerie. Anche su tali tipi di provvedimenti deve intendersi cessata la competenza di controllo della RGS, come sopra illustrato, in ragione della mancanza di effetti finanziari sul bilancio dello Stato. Permane, invece, in capo agli UCB ed alle RTS l'attività di riscontro preventivo dei provvedimenti di ricostruzione di carriera, che hanno riflesso sul bilancio dello Stato.



Il Ragioniere Generale dello Stato
Mario Canzio



Il Direttore generale
Massimo Pisanese

ALLEGATO A

AMMINISTRAZIONE	DATA SUBENTRO	RIFERIMENTO
MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE – COMPARTO SCUOLA	2 SETTEMBRE 2000	INFORMATIVA N. 47 DEL 3 OTTOBRE 2000
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (CSM)	1° GENNAIO 2002	INFORMATIVA N. 60 DEL 12 NOVEMBRE 2001
ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA (ISS)	1° GENNAIO 2002	INFORMATIVA N. 60 DEL 12 NOVEMBRE 2001
AGENZIA DEL TERRITORIO	1° GENNAIO 2002	INFORMATIVA N. 67 DEL 11 DICEMBRE 2001
AGENZIA DEL DEMANIO	1° GENNAIO 2002	INFORMATIVA N. 3 DEL 9 GENNAIO 2002
AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	1° GENNAIO 2002	INFORMATIVA N. 15 DEL 5 FEBBRAIO 2002
AGENZIA PER L'EROGAZIONE IN AGRICOLTURA (AGEA)	1° GENNAIO 2002	INFORMATIVA N. 29 DEL 14 MARZO 2002
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	1° GENNAIO 2002	INFORMATIVA N. 32 DEL 20 MARZO 2002
ENTE TABACCHI ITALIANI (ETI) TRANSITATO DALL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO	1° MARZO 2002	INFORMATIVA N. 30 DEL 14 MARZO 2002
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO (CNEL)	1° SETTEMBRE 2002	INFORMATIVA N. 66 DEL 16 LUGLIO 2002
AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ, DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	1° GENNAIO 2003	INFORMATIVA N. 84 DEL 27 DICEMBRE 2002
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.)	1° GENNAIO 2003	INFORMATIVA N. 2 DEL 7 GENNAIO 2003
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	12 DICEMBRE 2003	CIRCOLARE N. 54 DEL 1° SETTEMBRE 2004
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI: BOLOGNA, CAGLIARI, CATANIA, FERRARA, FIRENZE, PALERMO, PAVIA, PERUGIA, PISA, ROMA "LA SAPIENZA", UDINE (SPERIMENTAZIONE)	1° GIUGNO 2004	CIRCOLARE N. 23 DEL 30 MARZO 2004
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1° LUGLIO 2004	CIRCOLARE N. 18 DEL 16 MARZO 2004
ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL VOLO (E.N.A.V.)	7 OTTOBRE 2004	CIRCOLARE N. 52 DEL 12 AGOSTO 2004
CORPO FORESTALE DELLO STATO	1° APRILE 2005	CIRCOLARE N. 62 DEL 29 NOVEMBRE 2004
UNIVERSITA' DEGLI STUDI (non ricomprese nella sperimentazione)	1° LUGLIO 2005	CIRCOLARE N. 1 DEL 25 GENNAIO 2005
AMMINISTRAZIONI STATALI (non ricomprese nei precedenti subentri)	1° OTTOBRE 2005	CIRCOLARE N. 67 DEL 16 DICEMBRE 2004
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE: POLIZIA DI STATO (PS), AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (DAP), CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (VV.FF.)	1° OTTOBRE 2005	CIRCOLARI: N. 6 DEL 23 MARZO 2005 (PS), N. 19 DEL 1° GIUGNO 2005 (DAP), N. 40 DEL 13 SETTEMBRE 2005 (VV.FF.)
FORZE ARMATE, ARMA DEI CARABINIERI E CORPO GUARDIA DI FINANZA (escluso personale che transita in posizione di ausiliaria)	1° GENNAIO 2010	CIRCOLARI NN. 18, 19, 20, 21 E 22 DEL 18 SETTEMBRE 2009